

N.6

Gli eBook di
Tutto Lavoro 24
Quando il lavoro fa notizia

L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico dopo il Decreto Lavoro 2023

LA GUIDA PER TUTTI



ANNUNZIATA STAFFIERI

 **Nevera**
editore

EDIZIONE 2024

L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico dopo il Decreto Lavoro 2023

LA GUIDA PER TUTTI

ANNUNZIATA STAFFIERI

Copyright © 2022 Nevera Editore S.r.l.

Via Tiburtina, 5 – 00185 Roma

nevera.editore@gmail.com – www.tuttolavoro24.it

Tutti i diritti sono riservati. Le riproduzioni, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, anche audio o video, effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Editore.

Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2023

SOMMARIO

1. Premessa.
2. Chi può beneficiare dell' assegno?
3. Possono presentare la domanda anche i lavoratori autonomi e i disoccupati?
4. Possono fruire di tale prestazione anche coloro che lavorano in Italia ma risiedono oltre confine?
5. Il sussidio è riconosciuto anche per i figli maggiorenni?
6. I figli maggiorenni possono chiedere l'erogazione diretta del bonus?
7. Sono previsti limiti di età per i nuclei familiari con figli disabili?
8. Le gestanti possono chiedere il sussidio?
9. L'assegno unico e universale può essere richiesto anche dai nonni?
10. Gli extracomunitari possono fruire di tale contributo economico?
11. Possono beneficiare di tale prestazione economica anche gli apolidi e i rifugiati?
12. Come va presentata la domanda?

13. L'istante ha la possibilità di verificare lo stato della domanda?
14. Quali dati dovranno essere autodichiarati dal richiedente nell'istanza?
15. È necessario presentare una nuova istanza per coloro che già fruiscono dell'assegno unico e universale nel 2023?
16. Che cos'è la DSU?
17. Qual è la differenza tra DSE e ISEE?
18. Cosa accade se il beneficiario non rinnova l'ISEE 2023? La domanda sarà respinta dall'INPS?
19. La domanda potrà essere integrata con l'ISEE in un momento successivo alla presentazione dell'istanza?
20. Quali sono i documenti necessari per ottenere o rinnovare l'ISEE 2023?
21. Dove è possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2023?
22. Quali sono gli immobili da inserire nell'ISEE 2023?
23. L'ISEE difforme farà decadere l'assegno?
24. In caso di errori nella presentazione della domanda è possibile modificarla o cancellarla?
25. Come avviene il pagamento?
26. Come avviene il pagamento in caso di genitori coniugati?

27. Come avviene il pagamento in caso di genitore separati o divorziati?
28. Come avviene il pagamento dell'assegno nel caso di affidamento esclusivo del figlio?
29. Cosa succede, invece, in caso di affido condiviso del minore?
30. L'importo di tale assegno concorre alla formazione del reddito imponibile?
31. È possibile controllare la data di pagamento dell'assegno in commento?
32. A quanto ammonta l'importo di tale assegno?
33. Sono previste maggiorazioni per ogni figlio successivo al secondo?
34. Sono previste maggiorazioni per le famiglie più numerose?
35. Anche per i nuclei familiari con figli disabili sono previste delle maggiorazioni?
36. Sono previste maggiorazioni anche per le giovani mamme?
37. Sono previste maggiorazioni per i figli fino a tre anni di età?
38. Sono previste maggiorazioni anche per le famiglie con ISEE inferiori a 25.000 euro annui?

39. È prevista una maggiorazione per quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito di lavoro?
40. La maggiorazione per reddito da lavoro di entrambi i genitori spetta anche ai nuclei vedovili?
41. La maggiorazione per reddito da lavoro di entrambi i genitori spetta nel caso in cui uno dei due percepisca la NASpl e l'altro sia lavoratore dipendente?
42. Da chi è erogato tale nuovo sussidio e come avverrà il relativo pagamento?
43. Tale assegno è cumulabile con altre prestazioni?
44. Quali sono gli effetti dell'abolizione del reddito di cittadinanza sull'assegno unico e universale?
45. Come può tutelarsi l'istante nel caso in cui l'istanza di assegno unico e universale venga respinta dall'INPS?

L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico dopo il Decreto Lavoro 2023

1 Premessa

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.309 del 30 dicembre 2021, dando attuazione al Family Act¹ ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di sostegno economico alla genitorialità: l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale fonte normativa ha pertanto rivoluzionato il “welfare” familiare italiano, mettendo a punto la più significativa riforma delle provvidenze sinora erogate ai nuclei familiari.

La prestazione, che accorpa tutti gli strumenti in precedenza erogati ai nuclei familiari per i figli a carico, è stata corrisposta, a tutte le famiglie italiane a partire dal mese di marzo 2022.

1 Ovvero alla delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Nessun nucleo familiare è stato escluso dal momento che la nuova misura è riconosciuta, su richiesta, a tutti, dagli incapienti ai nuclei familiari più benestanti: l'assegno è infatti erogato a prescindere dal reddito e dall'occupazione svolta dal richiedente (quindi è riconosciuto, come sarà precisato successivamente, anche ai disoccupati).

È inoltre corrisposto anche in mancanza di ISEE o in presenza di ISEE superiore a 43.240 euro annui (in tal caso saranno corrisposti gli importi minimi).

La ratio di tale manovra è quella di semplificare e razionalizzare i sussidi in precedenza riconosciuti alle famiglie con l'effetto, tra gli altri, di un possibile incremento dell'occupazione femminile nel mondo del lavoro, che è poi uno degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza e dell'Agenda 2030.

L'INPS, a partire dal 28 dicembre 2021, ha messo a disposizione dei richiedenti, sul proprio sito, un simulatore online che consente di calcolare l'importo mensile di tale assegno, anche se la simulazione ha valore solo indicativo e non vincolante.

Agli inizi di aprile 2023 il simulatore è stato aggiornato: sul sito dell'INPS è ora possibile conoscere l'ammontare preciso dell'assegno unico, in virtù delle nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2023.

Ecco il link del nuovo simulatore:

<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

Il servizio è fruibile dagli utenti sia da dispositivo mobile che fisso, senza la necessità di inserire le proprie credenziali o lo SPID; basta rispondere ad alcune domande che consentiranno all'Istituto di avere tutte le informazioni essenziali per poter procedere al calcolo esatto dell'importo mensile dell'assegno.

Sono, inoltre, previsti dei meccanismi di correzione che nel caso di risposta incompleta segnalano l'errore all'utente, invitandolo a modificare la risposta.

Tale simulazione non ha, tuttavia, alcun effetto ai fini della presentazione della domanda.

Con la legge di bilancio 2023 sono state introdotte significative novità in materia di assegno unico.

Nello specifico, sono stati previsti, da gennaio 2023 e per tre anni successivi, aumenti del 50% in favore delle famiglie numerose, oltre a una maggiorazione del 50% durante il 1° anno di vita del bambino, nonché la trasformazione in strutturale dell'aumento dell'assegno unico per i figli disabili.

Ma le modifiche non finiscono qui.

A partire da febbraio 2023, gli importi e le soglie ISEE iniziali dell'assegno unico e universale sono stati rivalutati, così come previsto dal DL n.230/2021, in base al tasso di inflazione dell'anno precedente registrato dall'ISTAT pari a 8,1%.

Conseguentemente, a partire da marzo 2023 sono stati riconosciuti dall'INPS, ai percettori dell'assegno unico e universale, anche gli arretrati.

Ma vi è di più.

Con il decreto-legge n.48/2023, convertito con la legge n.85/2023, sono stati previsti nuovi aumenti per l'assegno unico.

In particolare, il provvedimento ha introdotto la maggiorazione di 30 euro dell'assegno unico universale

non solo per i figli con genitori titolari di reddito da lavoro, ma anche, a partire dal mese di giugno 2023, per gli orfani con un solo genitore lavoratore.

Tale maggiorazione, che vale per un massimo di cinque anni, è prevista per i minori che appartengono ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro e nei quali al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore a causa del decesso dell'altro genitore.

Con la circolare n.76 del 10 agosto 2023, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina, a regime dal 1° giugno 2023.

Prima di passare in rassegna le principali novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023, vediamo a chi è rivolta tale misura, quali sono i requisiti necessari per poterne fruire e come fare domanda.

2. Chi può beneficiare dell' assegno?

Potranno fruire di tale nuova prestazione i genitori con figli fiscalmente a carico, a prescindere dalla convivenza con gli stessi.

Tuttavia, affinché il richiedente possa presentare l'istanza

è necessario che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, egli sia in possesso “congiuntamente” e non “alternativamente” dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca e autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia residente o domiciliato in Italia;
- sia, o sia stato, residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato, di durata almeno semestrale;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.

3. Possono presentare la domanda anche i lavoratori autonomi e i disoccupati?

La risposta è affermativa.

Al ricorrere delle condizioni in precedenza indicate, i genitori potranno presentare l'istanza volta ad ottenere l'assegno a prescindere dal reddito e dalla condizione lavorativa.

Pertanto tale sussidio sarà riconosciuto, su richiesta, a tutti i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico; non solo alle famiglie in condizione di povertà ma anche ai nuclei familiari più abbienti.

Tutte le famiglie riceveranno, previa istanza, tale contributo il cui importo varierà in base all'ISEE 2023 (che si basa sul patrimonio e reddito del 2021).

Ma vi è di più.

Tale sostegno economico non è appannaggio esclusivo dei genitori lavoratori ma, trattandosi di un supporto alla genitorialità, è riconosciuto a tutti i genitori con figli a carico, dunque ai genitori che siano:

- lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati);
- lavoratori autonomi;

- disoccupati;
- incapienti;
- pensionati;
- percettori di bonus asilo;
- frontalieri esentati dal pagamento delle tasse in Italia.

4. Possono fruire di tale prestazione anche coloro che lavorano in Italia ma risiedono oltre confine?

No, non può beneficiare di tale sussidio chi risiede oltre confine. Si pensi, ad esempio, a chi risiede a San Marino oppure nello Stato del Vaticano e lavora in Italia.

5. Il sussidio è riconosciuto anche per i figli maggiorenni?

Facciamo un po' di chiarezza al riguardo.

Tale sussidio sarà corrisposto ai nuclei familiari per ogni figlio minore fiscalmente a carico; sarà pertanto erogato a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del 18° anno di età del figlio, anche se non convivente con i

genitori istanti.²

Tuttavia, in alcuni casi eccezionali tale contributo economico potrà essere corrisposto, seppur in misura ridotta, anche per il figlio maggiorenne, purché under 21, qualora quest'ultimo:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;
- abbia un contratto di apprendistato o effettui un tirocinio che sia in regola con le linee guida in materia;
- abbia un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato presso i centri per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.

6. I figli maggiorenni possono chiedere l'erogazione diretta del bonus?

La risposta è affermativa.

Per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, è consentita l'erogazione diretta del nuovo contributo economico.

2 Non è necessario che i figli per i quali si chiede l'assegno unico convivano con i genitori.

Essi, infatti, potranno presentare domanda, in sostituzione di quella presentata dai genitori, chiedendo la corresponsione diretta della somma loro spettante, anche se va ricordato che percepiranno un importo ridotto rispetto alla quota riconosciuta ai figli minorenni.

7. Sono previsti limiti di età per i nuclei familiari con figli disabili?

No, per le famiglie con figli disabili è previsto un trattamento speciale, più favorevole; l'assegno viene riconosciuto a prescindere dall'età del figlio, quindi anche qualora quest'ultimo abbia un'età superiore ai 21 anni, e sono inoltre previste delle maggiorazioni relativamente all'importo da corrispondere.

8. Le gestanti possono chiedere il sussidio?

Sì. Come già ricordato, tale prestazione è riconosciuta anche alle gestanti, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Tuttavia sarà possibile presentare la domanda di assegno unico solo dopo la nascita del bambino, quando sarà riconosciuto allo stesso il codice fiscale.

9. L'assegno unico e universale può essere richiesto anche dai nonni?

Sì, possono richiederlo anche i nonni, per i nipoti minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, ma solo ed esclusivamente in presenza di un provvedimento di affidamento oppure in caso di collocamento o accasamento etero familiare, in quanto equiparato all'affidamento, ai sensi della legge n.184/1983.

10. Gli extracomunitari possono fruire di tale contributo economico?

Sì, potranno beneficiare dell'assegno unico anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi, con residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale³.

3 Tra i requisiti richiesti anche il domicilio e il pagamento delle tasse in Italia.

11. Possono beneficiare di tale prestazione anche gli apolidi e i rifugiati?

Sì, tale prestazione spetta anche agli stranieri apolidi, ai rifugiati politici, ai titolari di protezione internazionale, ai titolari di Carta Blu, ai lavoratori altamente qualificati, ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia, per i quali gli accordi euromediterranei prevedono la parità di trattamento con i cittadini europei nonché ai lavoratori autonomi titolari di permesso.

Sono riconosciuti anche i permessi di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare.

12. Come va presentata la domanda?

L'assegno unico e universale è concesso dall'INPS su domanda dell'interessato; questo può essere presentata in tre diverse modalità:

- mediante una procedura "diretta semplificata";
- contattando il call center INPS;
- mediante una procedura "assistita";

Nel primo caso, la domanda sarà presentata direttamente dal richiedente accedendo, al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" del sito INPS, mediante SPID di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Non potrà più essere utilizzato, quindi il PIN dispositivo INPS come in precedenza.

Nel secondo caso, il richiedente potrà presentare la domanda anche attraverso il contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dalle varie compagnie telefoniche).

Nel terzo caso, l'istante potrà presentare la domanda tramite l'assistenza di un patronato.

Non è dunque possibile presentare la domanda personalmente presso gli sportelli degli uffici territoriali dell'INPS; si può solo trasmetterla telematicamente.

13. Il richiedente ha la possibilità di verificare lo stato della domanda?

Sì, l'istante può verificare lo stato e l'accredito INPS attraverso alcuni semplici passaggi:

- a) accedendo al "fascicolo previdenziale del cittadino", disponibile nell'area riservata del Portale dell'Istituto attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS;
- b) cliccando sull'opzione "Prestazione" e poi, di seguito su "Pagamenti";
- c) inserendo come anno di riferimento il 2023;
- d) pigiando sulla voce "consulta e gestisci le domande", per verificare lo stato della domanda.

14. Quali sono i dati che dovranno essere autodichiarati dal richiedente nell'istanza?

Nel compilare la domanda l'istante dovrà fornire i seguenti dati:

- la composizione del proprio nucleo familiare indicando anche il codice fiscale del figlio o dei figli che sono a suo carico;

- il luogo di residenza;
- l'IBAN del conto corrente o dei conti correnti sui quali l'INPS provvederà a liquidare la prestazione;
- la dichiarazione di responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni fornite;
- l'ISEE del proprio nucleo familiare aggiornato al 2023, in mancanza del quale sarà corrisposto l'importo minimo.

Di seguito il link per la presentazione della domanda di assegno unico universale:

<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli>

15. È necessario presentare una nuova istanza per coloro che già fruiscono dell'assegno unico e universale nel 2023?

No, chi già fruisce dell'assegno unico e universale, per poter continuare a beneficiare di tale prestazione anche nel corso del 2023, non dovrà presentare una nuova domanda per il 2023, ma solo la DSU aggiornata, al fine di rinnovare l'ISEE.

Pertanto entro il 30 giugno 2023 i beneficiari dell'assegno unico dovevano presentare una nuova DSU in modo da

recuperare anche gli arretrati di marzo 2023.

Qualora la DSU sia stata presentata dopo il 30 giugno 2023 non si riceveranno gli arretrati e si continuerà a percepire i minimi previsti dalla legge.

16. Che cos'è la DSU ?

Con l'acronimo DSU si è soliti designare la "dichiarazione sostitutiva unica", un documento che contiene informazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali necessarie per fotografare la situazione economica del nucleo familiare, indispensabili per l'ottenimento dell'indicatore ISEE, e, di conseguenza, per la richiesta di prestazioni sociali agevolata.

17. Qual è la differenza tra DSU e ISEE?

La DSU- dichiarazione sostitutiva unica- fornisce la fotografia completa della situazione economica di un determinato nucleo familiare; l'ISEE è, invece, un indicatore numerico che rappresenta la sintesi dei dati contenuti nella DSU.

18. Cosa accade se il beneficiario non rinnova l'ISEE? La domanda sarà respinta dall'INPS?

In tal caso il beneficiario non decade dalla prestazione. Con la circolare del 9 febbraio 2023 l'INPS conferma la possibilità, anche per il 2023, di presentare la domanda di assegno unico e universale anche in assenza di ISEE. La domanda presentata anche senza ISEE sarà comunque accolta dall'Istituto: come però già menzionato in precedenza, i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 43.240 euro annui o che non abbiano presentato l'attestazione 2023, potranno ricevere comunque l'importo minimo dell'assegno unico.

19. La domanda può essere integrata con l'ISEE in un momento successivo alla presentazione dell'istanza?

Sì, anche per il 2023 è riconosciuta ai richiedenti la possibilità di integrare successivamente la domanda inizialmente presentata in mancanza di ISEE.

al momento della presentazione della DSU da parte del richiedente.

Riassumendo, non vi è adempimento a carico del richiedente: quest'ultimo non dovrà inviare una nuova domanda o trasmettere all'Istituto il nuovo ISEE 2023.

Se si è provveduto però ad integrare la domanda con l'ISEE entro il 30 giugno 2023 allora si ha diritto a ricevere anche gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

20. Quali sono i documenti necessari per ottenere o rinnovare l'ISEE 2023?

Chiarito tutto ciò, è opportuno ricordare che per richiedere o rinnovare l'indicatore della situazione economica equivalente (il c.d. ISEE) 2023 occorre presentare una lunga lista di documenti che, per praticità, sono distinti in tre diversi gruppi

A) Documenti contenenti i dati reddituali del nucleo familiare riferiti all'anno 2021:

- dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 relativa all'anno di imposta 2021, con ricevuta di presentazione;
- CU relativa all'anno d'imposta 2021;

- canoni di locazione percepiti nel corso dell'anno 2021 (in assenza di dichiarazione dei redditi);
- importi relativi agli assegni percepiti o corrisposti nel 2021, destinati al coniuge e ai figli;
- certificazioni di venditori porta a porta;
- certificazioni attestanti altri redditi percepiti nel 2021 (compresi dividendi e cedole, vincite ecc);
- redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera;
- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero;
- redditi esenti percepiti nel 2021: si pensi, a titolo esemplificativo, alle eventuali borse e/o assegni di studio oppure all'assegno di accompagnamento;
- contributi percepiti da Enti (es. assegno unico provinciale APAPI, bonus alimentare, contributo integrativo sul canone di locazione ecc);
- per i dipendenti della Pubblica Amministrazione: autocertificazione attestante l'importo degli assegni al nucleo familiare rilevati dalle buste paga anno 2021;
- IRAP 2021 nel caso in cui il richiedente sia un imprenditore agricolo;

B) documenti contenenti dati relativi al patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 31.12.2021:

- IBAN e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, poste ecc);
- saldo contabile, al lordo degli interessi, di depositi e conti correnti bancari, postali, libretti postali, anche per rapporti aperti/estinti nel corso del 2021 (con relativa data di inizio e chiusura);
- giacenza media 2021 di tutto il patrimonio mobiliare posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai c/c postali e bancari, ai libretti di risparmio, CCT, BOT, azioni, buoni fruttiferi e via discorrendo;
- carte di debito prepagate (es, bancarie, postali e universitarie);
- valore nominale dei titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;

c) documenti contenenti i dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31.12.2023:

- le visure catastali degli immobili posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare aggiornate a fine 2021;
- la quota capitale residua al 31 dicembre 2021 del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale;
- contratto di affitto e copia dell'ultimo canone versato, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un immobile locato;
- i lavoratori autonomi e le società dovranno inoltre presentare, per l'anno 2021, il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero le somme delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti;
- qualora tra i componenti del nucleo familiare vi siano degli invalidi con un grado di invalidità superiore al 67%, in tal caso il richiedente dovrà allegare anche il certificato di invalidità rilasciato dall'INPS;
- le targhe delle auto e delle moto, con cilindrata superiore a 500 cc, possedute da ogni componente del nucleo familiare;
- targa o estremi RID di navi e imbarcazioni da diporto intestati al nucleo familiare;

- copia del documento d'identità o del passaporto del richiedente;
- extracomunitario: carta e/o permesso di soggiorno;
- il codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare;
- autocertificazione dello stato di famiglia dell'istante;
- copia della eventuale sentenza di separazione;
- i residenti in Trentino Alto Adige sono inoltre tenuti a dichiarare tutte le indennità provinciali percepite nel corso del 2021.

21. Dove è possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2023?

È possibile richiedere o rinnovare l'ISEE 2023 secondo due diverse modalità:

- procedura "diretta"
- procedura "assistita".

Nel primo caso il richiedente, mediante SPID, potrà richiedere l'ISEE precompilato personalmente e telematicamente sul sito online dell'INPS al seguente link:
<https://servizi2.inps.it/servizi/lseePrecompilato/home.aspx>

La scelta dell'ISEE precompilato è sicuramente vantaggiosa per l'utente in quanto consente allo stesso di avere l'attestazione ISEE in tempo reale. Inoltre, confermando quanto precompilato dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, il richiedente non sarà soggetto a controlli ed eventuali segnalazioni per difformità o errori.

Tuttavia tale scelta non è sempre conveniente per l'utente; ciò accade, ad esempio, quando non tutti i dati precompilati sono completi o corrispondenti. In tal caso sarà onere del cittadino modificare i dati precompilati e/o inserire quelli mancanti.

A seguito della modifica apportata ai dati precompilati, l'utente sarà soggetto a controlli ed eventuali segnalazioni di omissioni e/o difformità.

Nel secondo caso potrà rivolgersi a un patronato oppure a un intermediario abilitato.

Ecco il link INPS per il calcolo dell'ISEE:

<https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/Home.aspx>

22. Quali sono gli immobili da inserire nell'ISEE 2023?

Gli immobili da indicare nell'ISEE 2023 sono solo quelli posseduti al 31.12.2021.

Tuttavia, se nel corso del 2022 è stata acquistata un nuovo immobile adibito ad abitazione principale tale cespite va indicato nell'apposito quadro della DSU, se posseduto al momento della presentazione della stessa.

23. L'ISEE difforme farà decadere l'assegno?

La risposta è negativa. Nel caso in cui l'INPS accerti, all'esito dei controlli effettuati, che l'ISEE comunicato dall'istante sia difforme da quello reale, invita lo stesso a regolarizzarlo.

Qualora ciò non dovesse avvenire, l'istituto non sospende l'erogazione del bonus, che continuerà ad essere liquidato fatta salva la possibilità da parte dell'INPS di procedere al recupero, in sede di conguaglio, dell'importo non dovuto (sarà recuperato l'importo eccedente la quota minima).

24. In caso di errori nella presentazione della domanda è possibile modificarla o cancellarla?

In caso di errori nella presentazione della domanda, qualora l'istante voglia semplicemente modificarla, basterà cliccare sulla voce " rinuncia ", selezionando l'opzione " errore nella compilazione della domanda ": in tal modo sarà possibile inserire una nuova istanza.

Selezionando invece " rinuncia alla prestazione " l'istante avrà la possibilità di rinunciare alla fruizione dell' assegno unico.

25. Come avviene il pagamento?

Il pagamento sarà effettuato mensilmente dall'INPS sull'IBAN fornito dal richiedente.

Più precisamente, il nuovo bonus potrà essere accreditato su un conto corrente postale o bancario, bonifico domiciliato, libretto postale, conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con IBAN.

Si ricorda, a chi richieda l'assegno, che l'INPS non può pagare con accredito su IBAN non intestati o cointestati. Nel caso in cui si opti per la liquidazione ripartita della prestazione, è necessario indicare nella domanda l'IBAN di entrambi i genitori. Infine, nel caso di pagamento diretto al figlio maggiorenne under 21, l'IBAN dovrà essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne in questione.

26. Come avviene il pagamento in caso di genitori coniugati?

In tal caso i genitori possono optare per il pagamento " in misura intera " oppure " ripartita ".

Nel primo caso, il pagamento sarà effettuato integralmente nei confronti del genitore richiedente, qualora vi sia l'accordo in tal senso dell'altro genitore.

Tuttavia, il richiedente potrà anche scegliere il pagamento in modalità ripartita selezionando, nella compilazione della domanda, tale modalità e fornendo, nell'istanza, oltre al suo iban anche quello dell'altro genitore; ciò in caso di pagamento dell'assegno in misura ripartita tra i due genitori.

Infine, qualora un genitore non dovesse indicare le modalità di pagamento dell'altro genitore, quest'ultimo potrà inserirle autonomamente accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali.

27. Come avviene il pagamento in caso di genitori separati o divorziati ?

Nel caso in cui i genitori, separati o divorziati, siano d'accordo sul pagamento dell'assegno in misura intera in favore del richiedente, il bonus sarà erogato integralmente in favore del richiedente.

In mancanza di accordo, sarà effettuato il pagamento ripartito in favore di entrambi i genitori.⁴

I dati di pagamento del secondo genitore potranno comunque essere forniti anche in un secondo momento; in tal caso, il pagamento al 50% in favore del secondo genitore avrà effetto dal mese

4 In sintesi, se l'istante opta per il pagamento integrale dell'assegno in suo favore, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare che le modalità di ripartizione dell'assegno sono state concordate con l'altro genitore. In tal caso l'altro genitore non deve necessariamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura mediante le proprie credenziali. Nulla vieta all'altro genitore di modificare in un secondo momento la scelta effettuata dal genitore stante, optando per la liquidazione ripartita dell'assegno.

28. Come avviene il pagamento dell'assegno nel caso di affidamento esclusivo del figlio?

In tal caso, in mancanza di accordo, l'assegno sarà corrisposto esclusivamente in favore del genitore affidatario. Poiché non è possibile verificare il contenuto dell'accordo in questione, la corresponsione integrale dell'assegno al genitore affidatario dovrà essere validata dall'altro genitore. In assenza di tale conferma, il pagamento dovrà essere effettuato al genitore affidatario nei limiti del 50% dell'importo spettante.

29. Cosa succede, invece, in caso di affido condiviso del minore?

In tal caso la scelta è rimessa ai genitori, i quali possono optare affinché il pagamento venga disposto integralmente in favore del genitore collocatorio del minore. Tuttavia, nulla impedisce agli stessi di accordarsi anche per un pagamento ripartito dell'importo.

30. L'importo di tale assegno concorre alla formazione del reddito imponibile?

La risposta è negativa: l'importo di questa tipologia di sussidio, a differenza di altri sussidi, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rientra tra i trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del reddito familiare.

31. È possibile controllare la data di pagamento dell'assegno in commento?

Per controllare la data di pagamento bisogna accedere all'APP "Io Italia" e verificare, nella sezione Messaggi, la voce "pagamento INPS".

In alternativa, si può accedere all'APP "INPS" con lo SPID, cliccando su "tutti i servizi" e su "servizio online: stato pagamento e cedolini".

È possibile anche consultare i pagamenti accedendo, nel sito INPS, al "fascicolo previdenziale del cittadino".

32. A quanto ammonta l'importo di tale assegno?

L'importo di tale nuovo sussidio varia in base all'indicatore ISEE, al numero dei figli, alla loro età e ad eventuali situazioni di disabilità.

Ad ogni modo, per ciascun figlio minorenni, per il 2023 l'importo oscilla da un minimo mensile di 54,10 (per le famiglie che non hanno presentato alcun ISEE oppure hanno un ISEE pari o superiore a 43.240 euro annui) a un massimo di 189,20 euro al mese (per quei nuclei familiari che hanno un ISEE pari o inferiore a 16.125 euro annui).

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'importo è pari a 91,9 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 16.215 euro annui; sopra tale soglia ISEE l'importo si riduce progressivamente fino alla somma di 27,00 euro per le famiglie con ISEE pari o superiore a 43.240 euro annui (o per chi non presenta l'attestazione ISEE 2023).

Ai nuclei con figli disabili, senza limiti di età, è corrisposto l'assegno unico e universale fino a un massimo di 189,20 euro mensili, per un ISEE fino a 16.215 euro annui.

Sono previste, come vedremo, maggiorazioni per i figli disabili, per le famiglie numerose, per le giovani madri,

per il figlio nel suo primo anno di vita e per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

33. Sono previste delle maggiorazioni per ogni figlio successivo al secondo?

Sì, per ogni figlio successivo al secondo spetta una somma da 16,20 a 91,90 euro, in base alla fascia ISEE.

34. Sono previste delle maggiorazioni per le famiglie numerose?

Sì. Come ricordato in precedenza l'importo dell'assegno è influenzato non solo dall'ISEE ma anche dal numero di figli a carico.

In particolare, per le famiglie con quattro o più figli viene riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 150 euro mensili.

35. Anche per i nuclei familiari con figli disabili sono previste maggiorazioni?

Sì, anche in tal caso sono previste delle maggiorazioni

che variano in base al livello di disabilità del figlio.

Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni, l'INPS li ha equiparati a quelli minorenni, ma fino al compimento del ventunesimo anno di età .

In sintesi, ai figli disabili maggiorenni spetteranno le stesse maggiorazioni previste per i minorenni.

Sempre prendendo a riferimento un ISEE fino a 16.215 euro, ad esempio, la maggiorazione spettante è pari a:

- 113,50 per un figlio disabile non autosufficiente;
- 91,90 per un figlio con disabilità media;
- 102,70 per un figlio con disabilità grave.

36. Sono previste maggiorazioni per le giovani mamme?

Sì. Al fine di incentivare una maggiore occupazione femminile è prevista una maggiorazione di 21,60 euro mensili, per ciascun figlio, per le mamme di età inferiore ai 21 anni di età.

37. Sono previste maggiorazioni per i figli fino a tre anni di età?

Ai sensi dell'art. 65 del dl n.197/2022, sono previste le seguenti maggiorazioni per le seguenti fasce di età:

- fino a un anno di età del bambino spetta una maggiorazione pari a metà dell'importo base dell'assegno, a prescindere dall'ISEE;
- tra uno e tre anni di età, spetta una maggiorazione pari a metà dell'importo base dell'assegno, ma per ISEE minori di 43.240,00 per i nuclei di almeno tre figli.

38. Sono previste maggiorazioni, anche, per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro annui?

Sì, ma trattasi di una maggiorazione temporanea, introdotta solo per un triennio, che viene riconosciuta soltanto alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e che nel corso del 2021 abbiano fruito dell'assegno per il nucleo familiare. Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta al fine di consentire un passaggio quanto più graduale dal sistema vigente al nuovo assegno unico.

39. È prevista una maggiorazione per quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito di lavoro?

Sì, anche in tal caso sarà corrisposta ai genitori una maggiorazione. Infatti, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021, nel caso in cui entrambi i genitori (sposati, conviventi, non conviventi, separati o divorziati) siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione pari a 32,40 euro mensili per ciascun figlio minore.

40. La maggiorazione per reddito da lavoro di entrambi i genitori spetta anche ai nuclei vedovili?

Sì, a partire dal 1° giugno us è possibile beneficiare della maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei due e purché siano soddisfatti i tre requisiti di seguito indicati:

- il decesso dell'altro genitore deve essersi verificato in data non anteriore al quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda di assegno unico e universale;

- il genitore deceduto risultava essere al momento del decesso, lavoratore o pensionato;
- il genitore superstite risulta essere lavoratore lavorare al momento della presentazione dell'istanza di assegno unico e universale.⁵

41. La maggiorazione per reddito da lavoro di entrambi i genitori spetta nel caso in cui uno dei due percepisca la NASpl e l'altro sia lavoratore dipendente?

Purtroppo no. La recente circolare INPS chiarisce che, ai fini del riconoscimento di tale maggiorazione, valgono le seguenti tipologie:

- rapporti di lavoro autonomo o d'impresa;
- rapporti di lavoro dipendente o assimilato;
- redditi da pensione;

5 Nell'ipotesi di decesso di entrambi i genitori o dell'unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il subentro nella domanda di assegno unico da parte dei seguenti soggetti:

- affidatario del figlio;
- tutore del figlio;
- figlio maggiorenne per se stesso.

redditi derivanti dallo svolgimento di prestazioni sportive professionistiche, non occasionali;

- indennità corrisposte ai giudici di pace o ai giudici e procuratori onorari.

42. Da chi è erogato tale nuovo sussidio e come avverrà il relativo pagamento?

Il nuovo sussidio economico non sarà più riconosciuto o anticipato dal datore di lavoro in busta paga, ma sarà corrisposto direttamente dall'INPS senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

Quindi, in caso di eventuali disservizi o anomalie legate al nuovo assegno unico, il genitore dovrà rivolgersi direttamente all'Istituto di Previdenza e non al proprio datore di lavoro.

Il pagamento avverrà da parte dell'INPS, con cadenza mensile e su richiesta dell'interessato, in ragione di ogni figlio a carico, direttamente sull'IBAN di entrambi i genitori o soltanto uno di essi (secondo gli accordi interni dei genitori) o mediante bonifico domiciliato.

43. Tale assegno è cumulabile con altre prestazioni?

Sì, tale prestazione è compatibile con il supporto per la formazione e per il lavoro, con il reddito di inclusione (che debutterà a partire dal 1° gennaio 2024) e con il bonus asilo.

Inoltre, il nuovo assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

44. Quali sono gli effetti dell'abolizione del reddito di cittadinanza sull'assegno unico e universale?

In seguito all'abrogazione del reddito di cittadinanza viene meno la corresponsione automatica dell'assegno unico e universale.

Di conseguenza, come ricordato dall'INPS con il messaggio n.2632 del 12 luglio 2023, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che vorranno continuare a percepire l'assegno unico, dopo la scadenza delle sette mensilità del rdc dovranno presentare apposita istanza per il riconoscimento dell' assegno in questione.

45. Come potrà tutelarsi l'interessato nel caso in cui l'istanza di assegno unico e universale venga respinta dall'INPS?

In tal caso, l'istante potrà presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, in ossequio all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88.

Tale ricorso amministrativo, che, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dovrà essere presentato, alla luce del nuovo Regolamento INPS adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023, n.8, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri enti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

La procedura ricorsi online è disponibile sul sito www.inps.it > prestazioni e servizi > Servizi e, poi, digitando "Ricorsi" nel campo testo libero.

L'istante, o l'intermediario munito di apposita delega può accedere tramite:

- 1) SPID (sistema pubblico digitale) almeno di secondo livello;
- 2) CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

È interessante segnalare che in virtù del nuovo regolamento il ricorso sarà ritenuto legittimamente presentato, anche in mancanza della sottoscrizione del soggetto legittimato.

Infatti, l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso al servizio online dell'INPS ne garantisce comunque l'istantanea riferibilità.

Giova rammentare che il ricorso amministrativo indirizzato a un Comitato diverso da quello competente è da considerato comunque valido.

In tale ipotesi, infatti, l'ufficio ricevente provvederà a trasmettere il ricorso amministrativo all'ufficio competente per tutte le valutazioni del caso.

Il Comitato INPS deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni (termine riconfermato anche dal recente Regolamento) decorrenti dalla data di presentazione del ricorso e attestata dal protocollo informatico.

Qualora il Comitato provinciale INPS competente per territorio non si sia pronunciato sul ricorso entro i 90 giorni previsti, il ricorso stesso si intende respinto per sopravvenuto “ silenzio-rigetto ”.

Come passo successivo, l'istante potrà rivolgersi alla magistratura del lavoro.⁶

6 Oltre ai casi in cui l'INPS abbia espressamente respinto il ricorso.

L'Autrice

Annunziata Staffieri

Capo Processo "Servizi per l'utenza, pianificazione, controllo e funzionamento" presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo.

Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha conseguito la specializzazione biennale post-laurea in diritto ambientale, con tesi in diritto urbanistico per poi collaborare, in qualità di cultore della materia, alla cattedra di "Legislazione ambientale" presso l'Università degli Studi del Molise.

Dopo la specializzazione ha conseguito l'abilitazione forense presso la Corte di Appello di Campobasso (CB) per poi intraprendere la libera professione presso il Foro di Isernia, maturando esperienza in diritto amministrativo, diritto del lavoro e previdenza sociale.

Da dicembre 2007, con l'ingresso presso l'ITL di Viterbo, si è occupata del settore politiche del lavoro, presiedendo la Commissione Provinciale di Conciliazione. Attualmente è anche membro della Commissione di Certificazione dei Contratti di lavoro, del Comitato Provinciale INAIL e componente delegato del Comitato INPS di Viterbo.

Nel 2017 ha conseguito il Master Universitario di primo livello in "Diritto processuale amministrativo" e, nel 2021, il Master Universitario di secondo livello in "Diritto e processo del Lavoro e della previdenza sociale".

Gestore della crisi d'impresa, chief restructuring officer (CRO) ed esperto nella composizione negoziata della crisi d'impresa, da luglio 2022 è anche formatore interno dell'INL e iscritto al relativo albo.

È anche autrice:

- a) Del libro "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo", edito dalla casa editrice Edizioni Giuridiche Oristano, giunto alla sua seconda edizione, febbraio 2023;
- b) E-book "Tutela delle pari opportunità e della genitorialità", edito nel mese di aprile 2020, da Tuttolavoro24;
- c) E-book "Assegno unico e universale ai figli: la guida per tutti", edito nel 2022 dalla casa editrice Nevera srl;
- d) E-book "Indennità di disoccupazione NASpl: la guida per tutti", edito nel 2022 dalla casa editrice Nevera srl;
- e) E-book, "Reddito di cittadinanza 2022: le nuove regole".
- f) E-book, "Dal reddito di cittadinanza al Supporto per la formazione e il lavoro", edito nel mese di settembre 2023, dalla casa editrice Nevera editore srl.

È altresì autrice di diversi articoli sui temi del diritto del lavoro, della previdenza sociale, dell'amministrazione del personale, della parità di genere, inclusione e diversità.

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Inoltre l'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.